

# *ACCORDO DI PROGRAMMA*

*IN MATERIA DI INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA E SOCIALE  
DI ALUNNI CON DISABILITÀ  
NELLA PROVINCIA DI PADOVA*

*AGGIORNATO CON I CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA, C.S.A.,*

*A. UU.LL.SS.SS. 14 - 15 - 16 - 17,*

*ANCI VENETO, F.I.S.M., COMUNE DI PADOVA,*

*COORDINAMENTO HANDICAP*

## **INDICE**

<i>Introduzione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Premessa</i>	<i>pag. 6</i>
<b>TITOLO PRIMO: OBIETTIVI E COMPETENZE</b>	
<i>Art. 1 – Finalità e obiettivi</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 2 – Competenze della scuola statale e paritaria</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 3 – Competenze delle A. UU.LL.SS.</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 4 – Competenze dei Comuni</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 5 – Competenze della Provincia</i>	<i>pag. 12</i>
<b>TITOLO SECONDO: ASPETTI GENERALI</b>	
<i>Art. 6 – Campo di applicazione</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 7 – Individuazione della persona con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 8 – Modalità di certificazione</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 9 – Soggetti richiedenti</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 10 – Rilascio della documentazione certificativa</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 11 - Utilizzo della documentazione certificativa</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 12 – Svantaggio</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 13 – Orientamento, continuità educativa e documentazione</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 14 – Modalità di raccordo tra Scuola secondaria di Primo e di Secondo grado</i>	<i>pag. 18</i>
<b>TITOLO TERZO: INFORMAZIONE – TAVOLO INTERISTITUZIONALE PERMANENTE – RECLAMI – COLLEGIO DI VIGILANZA</b>	
<i>Art. 15 – Diritto – dovere di informazione e partecipazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 16 – Tavolo interistituzionale permanente</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 17 – Collegio di vigilanza D.Lgs. 18/8/200 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.)</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 18 – Reclamo di una parte avverso il comportamento di un'altra</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 19 – Reclamo individuale</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 20 – Reclamo al Difensore Civico</i>	<i>pag. 21</i>
<i>ART. 21 – Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi Amministrativi</i>	<i>pag. 22</i>
<i>ART. 22 – Relazione</i>	<i>pag. 22</i>

## **TITOLO QUARTO: NORME FINALI**

<i>Art. 23 – Modulistica</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 24 – Durata</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 25 – Verifica</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Riferimenti legislativi e normativi</i>	<i>pag. 28</i>

## **MODELLI ALLEGATI**

<i>All. 1 - C/1</i>	<i>Certificazione</i>
<i>All. 2 - C/2</i>	<i>Diagnosi Funzionale</i>
<i>All. 3 - PDF</i>	<i>Profilo Dinamico Funzionale</i>
<i>All. 4 - PEI</i>	<i>Piano Educativo Individualizzato</i>
<i>All. 5 - S/1</i>	<i>Segnalazione alunno in difficoltà</i>
<i>All. 6 - S/2</i>	<i>Richiesta personale assistente</i>
<i>All. 7 - RR</i>	<i>Richiesta Risorse</i>

## **Introduzione**

L'integrazione scolastica nel mutato quadro istituzionale.

Sono trent'anni che il processo dell'Integrazione Scolastica di alunni Disabili è divenuto il motore verso il raggiungimento di obiettivi educativi, didattici, culturali intrinseci alle molte funzioni che la Scuola ha assunto nel tempo.

La Scuola intesa come *servizio*, come luogo privilegiato in cui avviene la *crescita della personalità* degli alunni, la scuola come luogo di conoscenza, di formazione, parte di un sistema allargato ad altri soggetti con cui condividere percorsi e finalità da proporre ad un'utenza sempre più complessa e diversificata.

Molti sono stati i mutamenti che hanno attraversato la Scuola, le Istituzioni dello Stato, la Società in questi ultimi anni, mantenendo comunque immutato nei *principi fondamentali*, il processo di cui stiamo parlando.

E' proprio da questo intreccio ormai tra la storia passata e quella futura che nasce il presente Documento (Accordo di Programma) che ci obbliga a coniugare quanto di affermato già c'è con quanto di innovativo sta avanzando.

In continuità, però, tra ciò che trent'anni fa apparve un'innovazione rivoluzionaria, come fu l' *inserimento di alunni in situazione di handicap* nelle classi comuni con la conseguente abolizione delle scuole speciali (L. 517/77), alla nuova identità della Scuola dell'Autonomia.

E' in questo rinnovato quadro istituzionale che si muovono i soggetti che nel campo dell'Integrazione scolastica hanno avuto un ruolo fondamentale e necessario perché costitutivo dell'integrazione tra professionalità, competenze, ruoli, ambiti di intervento che hanno fatto da sfondo all'integrazione del disabile.

Quindi Scuola, in costante gioco dialettico tra le sue diverse articolazioni di nuova e vecchia istituzione, quali il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale, il Centro Servizi Amministrativi, la singola Istituzione scolastica, *Statale e Paritaria* tutte parti di un sistema in cui ciascuno gioca nuove identità con il soccorso dell'esperienza pregressa. I servizi Socio-Sanitari dell'Azienda U.L.S.S. anch'essa diversamente articolata nel territorio, gli Enti Locali: il Comune, riconfermato e coinvolto nei compiti inerenti il Progetto Globale di Vita della persona disabile; la Provincia, riconfermata nei compiti di integrazione scolastica ai disabili sensoriali ma anch'essa coinvolta in nuovi ulteriori ambiti relativi all'orientamento, alla formazione e all'inserimento lavorativo delle fasce deboli. Al fianco di questi soggetti rimane il ruolo insostituibile della persona disabile e della sua famiglia chiamata a condividere con i servizi i percorsi di progettazione, stimolo al miglioramento degli stessi, proponendo suggerimenti alle necessità di un'utenza dai bisogni assai complessi.

Anche il linguaggio ha subito negli anni una necessaria diversificazione, non si parla più di *handicap* ma, come vuole la Conferenza di Madrid, di *diverse abilità o di disabilità*.

Questo è lo scenario in cui è nata la necessità di rinnovare un accordo tra istituzioni diverse in materia di Integrazione scolastica di Alunni

Disabili sottoscritto dalle stesse, sollecitate dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili al portato delle recenti nuove riforme. Accettando anche le sfide conseguenti per continuare nel solco della tradizione, dove ha dimostrato funzionalità, e superando le difficoltà che dal nuovo possono derivare cercando di garantire servizi sempre più efficienti e di qualità.

## **Premessa**

L'Accordo di Programma è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

L'integrazione è un processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare il suo "progetto di vita". Da questo punto di vista tutti gli operatori sono chiamati a condividere responsabilmente percorsi che implicano particolari adattamenti e flessibilità, per poter rispondere alla complessità dei "bisogni educativi speciali" riflettendo contemporaneamente sui propri "limiti" come docenti, operatori e familiari. Emerge pertanto la necessità di un lavoro integrato, di rete, a livello prima interistituzionale e poi professionale, come peraltro indicato dalla legge 104/92. La scuola in questa prospettiva è considerata come un sistema, a sua volta in relazione con altri sistemi in un rapporto di reciproca interazione, insieme impegnati nella costruzione di azioni coordinate e finalizzate alla realizzazione di una comunità integrante.

E' pertanto necessario sollecitare relazioni interistituzionali efficaci, capaci di connettere professionalità e/o competenze diverse, per promuovere il benessere singolo e collettivo. L'integrazione delle diverse professionalità si evidenzia nella definizione del Progetto Educativo Individualizzato, che diventa elemento di qualità là dove sono definite responsabilità nella realizzazione degli interventi. In questa prospettiva metodologica si tratta di passare dalla logica del sostegno individuale alla *rete dei sostegni*, costituite dai diversi apporti professionali presenti nella scuola (per poter assolvere in modo completo ai diversi bisogni), e dalle risorse esterne per costruire percorsi integrati tra scuola ed extrascuola.

A tal fine, i seguenti soggetti: la Provincia di Padova, il Centro Servizi Amministrativi, le Istituzioni Scolastiche, i Comuni rappresentati dal Comune di Padova, capofila territoriale e dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), le Aziende UU.LL.SS.SS. 14, 15, 16 e 17, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche paritarie (F.I.S.M.) e i rappresentanti del Coordinamento delle Associazioni dell'area disabilità hanno provveduto ad aggiornare l'Accordo di Programma in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili. La presente proposta è frutto delle intese e del lavoro comune fra i soggetti suddetti presenti e/o rappresentati al Tavolo Interistituzionale Permanente in attuazione degli art. 13, 39 e 40 della L. 104/92.

Il presente ACCORDO DI PROGRAMMA recepito dai soggetti firmatari intende:

1. definire i rapporti di collaborazione, di coordinamento e di organizzazione fra le istituzioni e i servizi sopra menzionati, le associazioni di categoria dell'area disabilità, *anche alla luce del D.L. n. 112/98 e della L. 328/2000*;
2. definire i livelli delle prestazioni e degli interventi;
3. definire le risorse e i relativi impegni di spesa di ciascuna istituzione coinvolta nel presente accordo;
4. definire le modalità delle verifiche e delle valutazioni;
5. realizzare la piena integrazione delle persone disabili, predisponendo, su richiesta dell'interessato, progetti individuali in una logica di "progetto

globale di Vita", in collaborazione con le istituzioni scolastiche, professionali e del lavoro, i Comuni d'intesa con le aziende sanitarie locali, come previsto dall'art. 14 L. 328/2000;

6. promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi e la consultazione e con il coinvolgimento dell'utenza.

Gli enti firmatari assumeranno come propria l'osservanza delle procedure definite dal presente Accordo di Programma anche per le strutture convenzionate, per le istituzioni scolastiche paritarie, private e degli Enti Locali.

## **TITOLO PRIMO: OBIETTIVI E COMPETENZE**

### **Art. 1 - FINALITA' E OBIETTIVI**

Il presente Accordo di Programma si propone di condividere iniziative che realizzino l'integrazione della persona con disabilità nella famiglia, nella scuola e nella società.

#### **Finalità:**

Assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema integrato di interventi e servizi finalizzati alla piena integrazione.

#### **Obiettivi:**

- 1.1** promuovere la piena attuazione del diritto allo studio (L. 104/92);
- 1.2** sostenere la persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione ( L. 104/92);
- 1.3** favorire l'acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di esercitare un controllo sulla propria vita da protagonista (Dichiarazione di Madrid approvata nel marzo 2002);
- 1.4** garantire e promuovere il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione nel processo assistenziale ed educativo;
- 1.5** realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali con particolare riferimento al tempo libero (progetti Globali di Vita);
- 1.6** avviare interventi di orientamento scolastico, post-scolastico e di formazione professionale.

#### **Le parti riconoscono che:**

- 1.7** l'alunno con disabilità, certificato ai sensi della normativa vigente, è soggetto di diritto e fruitore di servizi, la sua famiglia è l'interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti del minore, salvo provvedimenti diversi da parte delle autorità giudiziarie. Il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo è requisito indispensabile per un positivo intervento.
- 1.8** il rapporto di collaborazione tra scuola, servizio socio-sanitario e/o altri servizi e famiglia ha come fine un intervento coordinato e globale che presuppone la distinzione di competenze, senza che si configuri alcuna dipendenza professionale di un servizio dall'altro.

Gli enti e le parti sottoscrittori si coordineranno anche con le associazioni localmente rappresentative per il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

### **Art. 2 - COMPETENZE DELLA SCUOLA STATALE E PARITARIA**

All'**ISTITUZIONE SCOLASTICA** nelle sue diverse articolazioni compete:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione, l'integrazione degli alunni con disabilità nelle sezioni della scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,



indipendentemente dalla gravità della disabilità e con il concorso delle altre Istituzioni a ciò deputate.

**Al Centro Servizi Amministrativi (CSA) – articolazione provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), compete:**

- 2.1** l'analisi delle necessità di ogni istituzione scolastica al fine di quantificare le risorse necessarie (insegnanti di sostegno) a livello provinciale da proporre al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- 2.2** l'assegnazione alle istituzioni scolastiche degli insegnanti di sostegno;
- 2.3** l'attribuzione alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti per legge;
- 2.4** analisi e valutazione delle situazioni rappresentate dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia (alunni con disabilità, assunzione di insegnanti di sostegno, attività finalizzate all'integrazione, ecc.) per la definizione dei finanziamenti annuali previsti dalla legge sulla parità scolastica (L. 62 del 20/3/2000);
- 2.5** fornire consulenza alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, ai singoli operatori al fine di facilitare e migliorare i rapporti con la Scuola anche a garanzia della tutela dei diritti del minore;
- 2.6** attivare progetti su specifiche tematiche con le istituzioni scolastiche anche con il contributo di Associazioni, Enti Locali, ecc....;
- 2.7** sostenere le istituzioni scolastiche, singole o in rete, nell'attivazione di progetti, percorsi, attività orientate all'organizzazione di modelli di intervento riferiti anche a particolari disabilità;
- 2.8** promuovere e sostenere le reti di scuole (C.T.I.);
- 2.9** coordinare a livello provinciale le attività promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- 2.10** favorire la crescita della cultura dell'integrazione promuovendo attività formative a carattere provinciale;
- 2.11** favorire le relazioni e gli scambi interistituzionali tra i Servizi che intervengono nei processi di integrazione;
- 2.12** monitorare l'andamento dei processi di integrazione nelle scuole e l'utilizzo delle risorse.

**All'ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA STATALE E PARITARIA** attengono i seguenti compiti:

- 2.13** assegnare personale specializzato alle classi/sezioni e/o altre risorse idonee per le attività di sostegno per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- 2.14** attivare i gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 15 L. 104/92;
- 2.15** individuare un docente Referente per l'Integrazione con compiti di coordinamento, documentazione e organizzazione inerenti al progetto d'integrazione della scuola;
- 2.16** definire e realizzare la programmazione educativo-didattica, il curriculum individualizzato e il Piano Personalizzato, come previsto dalla L.53/03;
- 2.17** collaborare con le Unità Multidisciplinari per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (L. 104/92 art. 12, comma 5);
- 2.18** attivare gli incontri per l'elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati, secondo quanto previsto dal DPR 24/02/94 agli artt.

- 4 e 5, con la partecipazione della famiglia, dell'équipe di pedagogica della scuola, del servizio sociosanitario e sociale di riferimento e di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto Globale di Vita (gli incontri devono essere concordati preventivamente con le équipe età evolutiva/neuropsichiatria infantile (NPI) di riferimento);
- 2.19** organizzare attività di sostegno e recupero come previsto dagli artt. 2 e 7 della L. 517/77, valorizzando al massimo le risorse disponibili e/o attivabili;
  - 2.20** promuovere attività di orientamento nei percorsi scolastici e post scolastici per gli alunni con disabilità, in collaborazione con i Servizi per la disabilità delle Aziende UU.LL.SS.;
  - 2.21** promuovere la formazione e l'aggiornamento, anche congiunto dei docenti, di sostegno e curricolari, di altro personale anche appartenente ad altre istituzioni che intervengono nei processi di integrazione e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione. Particolare cura dovrà essere posta all'aggiornamento dei docenti non specializzati utilizzati in attività di sostegno. Le tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie dovranno scaturire dall'analisi dell'effettivo fabbisogno formativo atte a garantire il miglioramento della qualità dei servizi;
  - 2.22** garantire la continuità del progetto di integrazione e di crescita nei passaggi tra i diversi ordini di scuola in particolare tra la scuola di I° e II° grado, anche attraverso la trasmissione della documentazione dell'alunno tra le scuole e i servizi socio sanitari;
  - 2.23** favorire le intese tra scuole, servizi UU.LL.SS., altri Soggetti del territorio, in collaborazione con la famiglia, per definire i Progetti di Orientamento scolastico, sociale e professionale;
  - 2.24** coinvolgere i collaboratori scolastici nel processo educativo come previsto dal vigente CCNL di comparto;
  - 2.25** aderire alle reti CTI;
  - 2.26** garantire all'alunno con disabilità, in considerazione della gravità, la partecipazione alle attività didattiche ed educative della classe che avvengono all'esterno della scuola (visite d'istruzione, gite scolastiche, ecc ...) predisponendo ogni misura a tutela della sua attiva partecipazione (programmazione degli itinerari, condivisione delle necessità con i Servizi di integrazione Scolastica delle Aziende UU.LL.SS.SS., designazione degli insegnanti accompagnatori, ecc...);
  - 2.27** promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi e la consultazione dell'utenza.

### **Art. 3 - COMPETENZE DELLE A. UU.LL.SS.SS.**

Alle **A. UU.LL.SS.SS.** attengono i seguenti compiti:

- 3.1** la realizzazione di interventi sanitari, riabilitativi e sociali, come previsto dalla L.104/92 e successive modifiche, DPR 24/2/94, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 55/82 e successive modifiche, L.R 22/89, L.R 5/96 Piano Socio Sanitario Regionale, e dalla Circolare Regionale n. 33/93;
- 3.2** la costituzione, come previsto dall'art. 3 del DPR 24/2/94, delle Unità Multidisciplinari deputate alla stesura della Diagnosi Funzionale (secondo i modelli C/1 e C/2 allegati), del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) in collaborazione con la scuola e la famiglia per la stesura del Piano Educativo individualizzato (PEI) di cui all'allegato A, fatte salve eventuali successive modificazioni;
- 3.3** la designazione di operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all'art. 15 L.104/92 a livello delle singole Istituzioni Scolastiche o in rete nei CTI;
- 3.4** la compilazione, da parte delle Unità Multidisciplinari, dei modelli di Certificazione e Diagnosi Funzionale adottando il sistema di classificazione previsto dall'OMS denominato ICD 10;
- 3.5** l'impiego di operatori socio-sanitari, presso le istituzioni in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, per garantire l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità, assegnati dai Servizi Integrazione Scolastica e Sociale per i casi la cui certificazione richiede tale figura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore per i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). Tale personale dovrà partecipare alle riunioni scolastiche inerenti la persona seguita, su convocazione del Dirigente Scolastico. A tali incontri partecipa il personale di coordinamento dei Servizi Integrazione Scolastica e Sociale, qualora disponibili;
- 3.6** la fornitura di protesi e ausili secondo la normativa vigente;
- 3.7** lo studio e l'attuazione di progetti e di iniziative per favorire l'integrazione nel territorio delle persone con disabilità, in collegamento con gli Enti Locali e il Privato Sociale. Questi ed altri interventi, anche domiciliari, troveranno attuazione nei Piani di Zona in accordo con le proposte dei gruppi territoriali e coordinati dal referente di area specifica come da L.R. 56/94 art. 17;
- 3.8** l'attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero e all'integrazione, in sinergia con gli altri soggetti (scuola, EE.LL.), a fronte di particolari situazioni di svantaggio;
- 3.9** avvio e gestione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e la famiglia, di progetti di orientamento scolastico e formativo-professionale, finalizzati alla valutazione di possibili percorsi di integrazione lavorativa;
- 3.10** la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, di altro personale e delle famiglie, sulle tematiche dell'integrazione anche in raccordo con le scuole ed in forma congiunta;
- 3.11** la comunicazione alle Istituzioni Scolastiche Autonome, anche tramite i CSA, dell'elenco aggiornato degli enti convenzionati abilitati ad emettere certificazione;
- 3.12** gli oneri per le prestazioni, anche per il personale, sono a carico dell'A.ULSS di residenza del soggetto assistito. I rapporti economici vengono regolati tra le Aziende UU.LL.SS.SS. interessate;

- 3.13** promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia ed appropriatezza dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti.

#### **Art. 4 – COMPETENZE DEI COMUNI**

Ai **COMUNI** spettano i seguenti compiti:

- 4.1** l'adeguamento alla normativa vigente, L.118/71, L. 13/89, D.M. 14/6/89 n. 236 e L.R.41/93 sulle barriere architettoniche:
- negli edifici pubblici comunali e nelle infrastrutture di competenza comunale, in generale;
  - nei plessi scolastici per i quali abbiano competenza in materia di edilizia scolastica;
- 4.2** la fornitura alle scuole di attrezzature, di sussidi e di materiale didattico specifico, non previsto nel nomenclatore (D.M. 27/08/99 n. 332), da eseguirsi direttamente o tramite delega alle A.UU.LL.SS.SS.;
- 4.3** garantire agli alunni con disabilità i servizi scolastici finalizzati al diritto allo studio, quali mensa e trasporto (in forma diretta o mediante delega alle A.UU.LL.SS.SS.);
- 4.4** garantire agli alunni con disabilità la piena fruibilità delle iniziative di tempo libero e/o extrascolastiche, per la cui programmazione e realizzazione si terrà conto in particolare dei bisogni di integrazione delle persone con disabilità, come pure delle persone in condizione di disagio e svantaggio;
- 4.5** promuovere, mediante iniziative di coordinamento delle diverse agenzie educative interessate, azioni di monitoraggio sul processo di integrazione scolastica ed extrascolastica, sostenendo progetti e interventi per la prevenzione e il superamento di forme di disagio o svantaggio;
- 4.6** favorire l'accoglienza dei bambini con disabilità nelle strutture educative del territorio e/o negli asili nido;
- 4.7** promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia degli interventi e dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti.

#### **Art. 5 – COMPETENZE DELLA PROVINCIA**

Alla **PROVINCIA**, attengono i seguenti compiti:

- 5.1** assegnazione, per le persone in condizione di deficit sensoriali, del supporto di personale idoneo per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione nell'ambito delle scuole dell'infanzia, a gestione comunale o privata e, in ambito familiare, per allievi frequentanti le scuole primarie, e secondarie di primo e secondo grado, per favorire e facilitare gli apprendimenti e lo sviluppo dell'autonomia, ai sensi della L. 67/93. Tale personale va notificato alla scuola frequentata dall'alunno, ai Servizi sociosanitari e scolastici che lo seguono e dovrà partecipare alle riunioni scolastiche inerenti la persona seguita, su convocazione del Dirigente Scolastico;
- 5.2** adeguamento delle strutture edilizie, in particolare di quelle scolastiche, in attuazione della L.118/71, L. 13/89, D.M. 14/6/89 n. 236 e L.R.41/93 sulle barriere architettoniche;

- 5.3** predisposizione di progetti volti a promuovere l'accoglimento di persone con disabilità nei corsi di formazione professionale attualmente propedeutici all'inserimento lavorativo ex. L. 68/99;
- 5.4** pianificazione e gestione della rete scolastica approfondendo, attraverso efficienti rapporti con le Istituzioni scolastiche, le problematiche inerenti l'utilizzazione degli edifici e le attrezzature, con particolare attenzione agli alunni con disabilità;
- 5.5** partecipazione a progetti presentati dai Comuni del territorio per favorire l'integrazione degli studenti in condizioni di svantaggio;
- 5.6** concorrere alla realizzazione - con accordi di collaborazione con le Scuole e i Servizi UU.LL.SS. - di progetti e interventi per la prevenzione ed il superamento di forme di disagio e svantaggio, anche mediante l'acquisto di specifiche attrezzature;
- 5.7** assicurare, nel contesto del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, l'orientamento scolastico e professionale di adolescenti e giovani con disabilità al fine di promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità e favorire l'inserimento in percorsi formativi adeguati e idonei;
- 5.8** sostenere, in relazione alla disponibilità di bilancio, l'acquisto di veicoli con speciali attrezzature per consentire il trasporto della "mobilità debole" in accordo con i Comuni e a cura degli stessi e in collaborazione con il Volontariato locale;
- 5.9** promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia degli interventi e dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti;
- 5.10** organizzare un Tavolo Permanente di concertazione con i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, per il monitoraggio periodico e regolare dello stesso, nonché per predisporre nuove e future progettualità'.

## **TITOLO SECONDO – ASPETTI GENERALI**

### **Art. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'integrazione scolastica sancita come diritto all'art 1, lettera a) della L. 104/92 "La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;...", trova negli art. 12, diritto all'educazione e all'istruzione, art. 13, integrazione scolastica, art. 14, modalità di attuazione dell'integrazione, e art. 15 gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, l'esplicitazione dei principi generali, delle condizioni e degli strumenti per la sua applicazione. L'art. 3 della L. 104/92, inoltre, definisce come persona *handicappata* "...colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione".

Il medesimo articolo al comma 3 prosegue: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". Nel nostro territorio l'applicazione della L. 104/92 è stata garantita anche dalla Circolare della Regione Veneto n. 33/93.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in uno studio effettuato in diversi paesi, ha rilevato che la parola handicap assunto nel tempo una connotazione negativa e in seguito alla Dichiarazione di Madrid 2002, è sostituita con il termine disabilità .

Dal 2002, inoltre, sempre Organizzazione Mondiale della Sanità, ha introdotto il nuovo sistema di descrivere e misurare la salute e la disabilità attraverso l'I.C.F. (Classificazione Internazionale del funzionamento delle Disabilità e della Salute). L'ICF è uno strumento importante che sarà introdotto, a breve, nei diversi servizi.

### **Art. 7 – INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITA' AI FINI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

*"All'individuazione dell'alunno come persona handicappata .... provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le A. UU.SS.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria e amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni"* (D.P.R. 24/2/94, art. 2, comma 1).

La certificazione rilasciata da uno specialista deve essere corredata dalla diagnosi funzionale.

Per Diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94, art. 3, comma 1). E' un atto di competenza esclusiva dei servizi specialistici della A.U.L.S.S. che tende a mettere in evidenza le aree di potenzialità dei soggetti. *"La diagnosi funzionale deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica,*

*relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell'autonomia.*" (Circolare n. 33/93 lettera a, punto 4-c).

La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che *"indica ...il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni)";*

*"...viene redatto dall'unità multidisciplinare ..., dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione...con la collaborazione dei familiari degli alunni";*

*"sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale...descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili...".*

Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari, per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. Viene compilato all'inizio del primo anno di frequenza dell'alunno con disabilità, verificato periodicamente e aggiornato alla conclusione di ogni grado di scuola (D.P.R. 22/2/94, art. 4, comma 4).

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è *"il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo"* (D.P.R. 24/2/94, art. 5, comma 1):

*"Il P.E.I. tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche"* (D.P.R. 24/2/94, art. 5, comma 4).

Il P.E.I. è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e verificato ed aggiornato in itinere, di norma con frequenza trimestrale.

## **Art. 8 – MODALITA' DI CERTIFICAZIONE**

In attuazione a quanto previsto dall'art. 1 DPR. 24/2/94 e dell'art. 7 del presente accordo di programma, fatte salve eventuali successive modificazioni, l'alunno con disabilità viene individuato secondo l'allegata modulistica:

1. certificazione clinica secondo il modello C/1;
1. diagnosi funzionale secondo il modello C/2.

Anche se rilasciata da operatori sanitari di strutture convenzionate, la documentazione certificativa dovrà essere redatta sui modelli di cui sopra che contengono le indicazioni indispensabili per la formulazione del PEI. La certificazione clinica ha validità corrispondente alla durata del grado di istruzione frequentato, salvo diversa indicazione.

La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze indicate dal DPR. 24/2/94 fatte salve eventuali modificazioni.

Qualora siano previsti trattamenti riabilitativi e/o specialistici che possano interferire con l'attività scolastica ne viene data comunicazione alla scuola. Tali trattamenti vanno effettuati nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità, della sua famiglia e del diritto allo studio.

Per le iscrizioni agli istituti tecnici, professionali ed artistici la documentazione certificativa deve contenere una dichiarazione da cui risulti, che la natura del deficit non pregiudica l'esercizio di eventuali attività di laboratorio previste dall'indirizzo di studio o dalla sezione scelta (C.M. 22 /12/ 94 n.363 ).

La gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica ma, come previsto dall'art. 10 della legge 104/92, è indispensabile attivare particolari iniziative concordate tra scuola, A. ULSS ed Enti Locali, con l'eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi, nelle modalità e nei tempi concordati nel PEI e/o nel Progetto di Vita.

Iniziative, progetti e convenzioni possono essere oggetto di accordi specifici tra varie istituzioni.

La certificazione di disabilità attiva servizi e risorse da parte delle Istituzioni coinvolte ai fini dell'integrazione scolastica (insegnanti di sostegno, operatori socio-sanitario per le situazioni di gravità, lettori-ripetitori domiciliari per le disabilità sensoriali etc.).

### **Art. 9 - SOGGETTI RICHIEDENTI**

Nel caso di persone con disabilità in minore età, la richiesta della documentazione certificativa, per l'integrazione scolastica, compete esclusivamente ai genitori o a chi eserciti la patria potestà secondo le norme vigenti. La scuola e i servizi socio-sanitari, di comune accordo, forniranno una corretta informazione alle famiglie per sensibilizzarle ad una attiva tutela dei diritti del minore.

Qualora la Scuola, nel corso dell'anno, osservi situazioni di rilevante difficoltà in ordine al processo evolutivo, il Dirigente Scolastico può attivare la procedura per il coinvolgimento dei Servizi delle Aziende ULSS, con il consenso della famiglia, attraverso la compilazione del modello di segnalazione da parte dei docenti, al fine di promuovere le sinergie del caso.

Dette segnalazioni devono essere inoltrate il più tempestivamente possibile, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR. 24/2/94.

Qualora la famiglia non accetti di attivare la prassi prevista o rifiuti di essere coinvolta, la Scuola, l'A. ULSS e l'Amministrazione Comunale concorderanno ogni iniziativa atta a tutelare l'interesse del minore, secondo la normativa vigente.

### **Art. 10 - RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVA**

Le figure professionali competenti al rilascio della documentazione certificativa sono operatori sanitari abilitati ad emettere certificazioni secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR. 24/2/94 citato, ed eventuali successive modificazioni.

La documentazione, di norma, va consegnata ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà. I genitori la presenteranno alla scuola all'atto dell'iscrizione entro le date previste per le stesse (gennaio di ogni anno).

Se rilasciata da figure professionali non appartenenti all'A.ULSS di residenza del minore con disabilità, i genitori trasmetteranno copia della documentazione anche ai servizi socio-sanitari di appartenenza, deputati alla raccolta delle informazioni.

Ad ogni passaggio dell'alunno al successivo grado di istruzione, la documentazione (modelli C/1 e C/2) va rinnovata.

In casi eccezionali, quali una recente individuazione della situazione di disabilità, può essere presentato, all'atto dell'iscrizione, solo il modello C/1.



## **Art. 11 - UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVA**

L'autorità scolastica che riceve la documentazione certificativa è tenuta a fornire ai genitori e agli operatori del servizio socio-sanitario adeguate informazioni sull'utilizzazione della stessa, richiedendo la loro collaborazione per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (modello PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (modello PEI), e, pertanto, invitandoli agli appositi incontri preventivamente concordati.

Il professionista che firma la documentazione certificativa, o una rappresentanza della medesima équipe, è tenuto agli incontri presso la scuola con il personale docente per la stesura del PDF e del PEI (art. 12, L. 104/92). Le riunioni si tengono presso la sede scolastica; nulla vieta, comunque, alle istituzioni interessate di concordare la sede più idonea ai vari incontri.

Il dirigente scolastico, una volta ricevuta la documentazione certificativa la utilizzerà, nel seguente modo:

- ne invierà copia al CSA, entro le date stabilite per la rilevazione delle necessità provinciali (aprile-maggio di ogni anno); il termine ultimo per il ricevimento della documentazione relativa ad eventuali nuove certificazioni (su segnalazioni avvenute oltre gennaio di ogni anno), o rinnovi, è stabilito tassativamente nel 30 giugno di ogni anno;
- contestualmente inoltrerà il modello (RR), di richiesta di risorse, in relazione al Progetto Individualizzato elaborato dal gruppo di lavoro ex art. 5 D.P.R. 24/2/94 ed eventuali successive modifiche;
- richiederà il personale operatore socio-sanitario ai Servizi di integrazione scolastica e sociale delle Aziende ULSS, nel caso in cui ne sia fatta esplicita richiesta nella certificazione, tramite l'inoltro della documentazione, modello C1 e C2, entro le date indicate dalle singole Aziende ULSS e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno.
- per la richiesta dell'operatore a carico della Provincia, solo in caso di disabilità sensoriale, l'inoltro della certificazione dovrà avvenire da parte della famiglia non oltre il 30 giugno di ogni anno.

## **Art. 12 - SVANTAGGIO**

Le situazioni di svantaggio non devono essere confuse con quelle di disabilità. Mentre la disabilità è riferita a menomazioni di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale, clinicamente accertabile, lo svantaggio può essere ricondotto a condizioni individuali, familiari e sociali, a divari culturali e linguistici che determinano difficoltà in ordine alla partecipazione al processo educativo.

Si può verificare tuttavia la necessità di evidenziare una situazione di svantaggio che richieda l'attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero e all'integrazione. In tal caso, i Servizi del territorio, che già conoscono la situazione, trasmettono, tramite la famiglia, una relazione descrittiva alla scuola, contenente elementi utili per la elaborazione dei progetti educativi rispondenti alle necessità affettive-cognitive- relazionali dell'allievo.

Anche il dirigente scolastico può segnalare al competente servizio territoriale, sempre tramite la famiglia, situazioni di alunni in difficoltà di apprendimento e/o relazione.

Gli operatori dell'A. ULSS sono tenuti a collaborare con i docenti della classe e/o della scuola, tenendo conto dei tempi necessari per una valutazione

della situazione dell'alunno segnalato, per creare le condizioni più favorevoli per il superamento del disagio.

Le parti concordano che lo svantaggio non può essere certificato come situazione di disabilità.

La relazione di svantaggio, pertanto, non può essere utilizzata per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Essa rappresenta uno strumento utile alla scuola per attivare tutte le forme di organizzazione del lavoro scolastico che si rendano necessarie e previste dalla legge di riforma scolastica L. 53/2003.

La relazione avvia un rapporto di consulenza in tempi e modi concordati tra le scuole, i servizi sanitari e gli enti locali. Il responsabile scolastico assume il compito di curare gli aspetti organizzativi di tale rapporto come previsto dalla L.53/2003.

Anche per i disturbi specifici dell'apprendimento è prioritario un intervento il più precoce possibile in stretta sinergia tra servizi, scuola e famiglia finalizzato al contenimento delle difficoltà attraverso opportuni e condivisi interventi clinico/riabilitativi e strategie didattiche.

### ***Art. 13 - ORIENTAMENTO, CONTINUITA' EDUCATIVA E DOCUMENTAZIONE***

Ogni istituzione scolastica e' tenuta a garantire e curare, con appositi incontri ed azioni concrete di informazione e di sensibilizzazione le scelte del percorso scolastico e professionale degli alunni disabili, in collaborazione con i servizi per la disabilità delle A. UU.LL.SS.SS.

In coerenza con il principio della continuità, collabora all'estensione degli obiettivi del progetto educativo individualizzato al Progetto Globale di Vita. Nel rispetto delle norme a tutela dei dati sensibili, ogni istituzioni scolastica curerà la trasmissione di ogni documentazione utile alla conoscenza dell'alunno (C.M. 1/88; C.M. 339/92; L.104/92).

La documentazione relativa al percorso scolastico dell'alunno potrà essere richiesta dai servizi dell'area disabilità alla scuola, al fine di garantire omogeneità e continuità di intervento.

Sarà cura della scuola, in accordo con i Servizi socio-sanitari, conservare e registrare tutta la documentazione relativa a:

- certificazione e diagnosi funzionale
- profilo dinamico funzionale
- piano educativo individualizzato,
- relazioni degli incontri con le équipes delle Aziende ULSS e strutture convenzionate, genitori, insegnanti degli ordini di scuola precedente, degli alunni seguiti e tutta la documentazione utili al proseguimento del percorso scolastico formativo dell'alunno.

### ***Art. 14 - MODALITA' DI RACCORDO TRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO***

Nel PEI vengono programmati da parte della Scuola Secondaria di I° grado, a partire dal secondo anno, interventi specifici per l'orientamento scolastico formativo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni, rilevati da famiglia, Istituzione

scolastica e Servizi A. U.L.S.S., finalizzati alla scelta di intese operative di tipo orientativo.

Ad iscrizione avvenuta, tali interventi prevedono le fasi di seguito elencate:

- fase 1. la scuola secondaria di II grado richiede un incontro con il docente di sostegno e i docenti curricolari della scuola Secondaria di 1 grado di provenienza, finalizzato a raccogliere le prime informazioni sul percorso scolastico dell'alunno;
- Fase 2. a seguito dell' incontro vengono concordati, tra Scuola Secondaria di 1 grado e Scuola Secondaria di 2 grado, dei momenti di attività didattica (stage) nei quali il futuro alunno avrà modo di conoscere direttamente gli insegnanti, gli spazi ed alcune attività proposte dall'istituto di accoglienza, al fine di facilitare il passaggio da un ambiente conosciuto a una nuova situazione;
- fase 3. all'inizio delle attività didattiche avranno luogo gli incontri di routine per la formulazione del PDF a cui potranno partecipare anche i docenti dell'ordine di scuola precedente.

**TITOLO TERZO: INFORMAZIONI - TAVOLO INTERISTITUZIONALE  
PERMANENTE - RECLAMI - COLLEGIO DI  
VIGILANZA**

**Art. 15 – DIRITTO-DOVERE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente accordo ed applicare i principi della L. 104/92, nel rispetto dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti, delle loro famiglie e delle associazioni di rappresentanza e coordinamento dell'area disabilità.

**Art. 16 – TAVOLO INTERISTITUZIONALE PERMANENTE**

Per volontà delle parti contraenti, si costituisce il Tavolo Interistituzionale Permanente al fine di promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.

- 16.1** Le parti contraenti si impegnano a sottoporre al Tavolo Interistituzionale Permanente un rapporto sulle misure da esse adottate per applicare gli impegni sottoscritti nel presente accordo e sui progressi compiuti per la loro realizzazione;
- 16.2** le relazioni devono contenere informazioni in merito all'attuazione dell'accordo;
- 16.3** il Tavolo Interistituzionale Permanente può richiedere ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione dell'accordo;

**Art. 17 – COLLEGIO DI VIGILANZA D. Lgs. 18/08/2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.)**

- 17.1** Al fine di esaminare i progressi compiuti dalle parti, nella realizzazione degli obblighi da esse contratti in virtù del presente accordo, per l'attuazione dei diritti all'istruzione, all'educazione e all'integrazione delle persone con disabilità previsti dalla L. 104/92, nonché per esaminare e risolvere l'eventuale contenzioso è istituito un Collegio di Vigilanza (da ora in poi designato come Collegio);
- 17.2** il Collegio è composto: dal Presidente della Provincia o da un suo delegato che assume la presidenza del Collegio, dal Prefetto o un suo delegato, dal Dirigente del CSA o un suo delegato, un Sindaco in rappresentanza di ciascuna Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale di un'Azienda U.L.S.S. o da un suo delegato;
- 17.3** il Collegio può adottare un suo regolamento interno;
- 17.4** il Collegio elegge il suo ufficio per il periodo di durata dell'accordo;
- 17.5** il Collegio si riunisce su richiesta di uno degli Enti firmatari del presente Accordo;
- 17.6** il Collegio esamina i rapporti presentati dalle parti e conclude il loro esame con osservazioni specifiche e generali;
- 17.7** nel caso in cui il Collegio ravvisi difformità rispetto all'attuazione dell'accordo ne chiede spiegazioni alle parti interessate e ne sollecita piena e tempestiva applicazione.

## **Art. 18 – RECLAMO DI UNA PARTE AVVERSO IL COMPORTAMENTO DI UN’ALTRA**

- 18.1** Se una parte contraente ritiene che un’altra parte non applichi le disposizioni del presente accordo, può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale parte. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la parte interessata risponderà fornendo spiegazioni scritte atte a chiarire la questione;
- 18.2** se entro due mesi dalla data di invio della risposta la questione non è stata risolta con reciproca soddisfazione, tanto l’una che l’altra parte hanno diritto di deferirla al Collegio che mette a disposizione i suoi uffici allo scopo di giungere ad una soluzione che rispetti il diritto delle persone con disabilità all’educazione e all’integrazione;
- 18.3** in ogni questione ad esso deferita, il Collegio può chiedere alle parti contraenti di fornire ogni informazione pertinente;
- 18.4** valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dei diritti della persona con disabilità, le parti sono tenute ad attuare la soluzione indicata dal Collegio entro i termini dallo stesso indicati;
- 18.5** trascorso tale termine, senza che la parte si sia attivata, il Collegio interviene d’ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

## **Art. 19 – RECLAMO INDIVIDUALE**

- 19.1** Il Collegio riceve ed esamina reclami presentati per iscritto provenienti da utenti, rispetto alla non osservanza di una qualsiasi disposizione dell’accordo;
- 19.2** qualora ritenga giustificata l’istanza, il Collegio chiede al responsabile dell’ufficio della parte interessata, che è tenuta a rispondere, notizie sul fatto denunciato;
- 19.3** il Collegio conclude l’esame del reclamo con l’indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo;
- 19.4** la parte contraente interessata, ovvero le parti contraenti, attuano la soluzione indicata dal Collegio che viene informato dell’avvenuta esecuzione tramite comunicazione scritta;
- 19.5** in ogni fase del procedimento, di cui al presente articolo, l’utente ricorrente può avvalersi della consulenza di un’associazione rappresentativa della tipologia di disabilità;
- 19.6** in ogni caso il Collegio fornisce risposta alle istanze presentate.

## **Art. 20 – RECLAMO AL DIFENSORE CIVICO**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza delle azioni previste dall’Accordo, il Difensore Civico della Provincia (o in sua assenza il Difensore Civico Regionale o del Comune capoluogo) può essere chiamato ad intervenire attraverso le modalità previste dal Regolamento provinciale o regionale o comunale.

**Art. 21 – RAPPORTI CON AZIONI GIUDIZIARIE E RICORSI AMMINISTRATIVI**

La proposizione di azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi non esclude né limita la possibilità di reclamo individuale al Collegio.

**Art. 22 - RELAZIONE**

Sulle relazioni periodiche di cui all'art. 16 e sui reclami di cui agli artt. 18 e 19, il Collegio stende una relazione annuale che è inviata alle parti contraenti e viene resa pubblica nelle linee generali, garantendo comunque la tutela del diritto di riservatezza.

Una copia della relazione viene inviata all'Osservatorio Regionale e Nazionale sull'handicap e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

## **TITOLO QUARTO: NORME FINALI**

### **Art. 23 - MODULISTICA**

La modulistica allegata al presente accordo potrà essere modificata, per sopraggiunte esigenze funzionali, dal Tavolo Interistituzionale Permanente anche su richiesta degli enti firmatari dell'accordo.

### **Art. 24 - DURATA**

Il presente accordo ha la durata quinquennale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

### **Art. 25 - VERIFICA**

La verifica viene affidata ai lavori del Tavolo Interistituzionale Permanente il quale si convoca per le fasi di verifica del presente accordo almeno tre volte nell'anno solare.

### **ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Alla firma dell'Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro Rappresentanti legali:

- Provincia di Padova;
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Centro Servizi Amministrativi di Padova;
- Le Aziende Socio Sanitarie Locali n. 14 – 15 – 16 – 17;
- ANCI Veneto
- I Comuni della Provincia di Padova
- Il Coordinamento handicap
- FISM – Federazione Italiana Scuole Materne

Padova li \_\_\_\_\_

### **I FIRMATARI**

PROVINCIA DI PADOVA \_\_\_\_\_

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – C.S.A. \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'U.L.S.S. N. 14 \_\_\_\_\_

ANCI VENETO \_\_\_\_\_

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE \_\_\_\_\_

COORDINAMENTO HANDICAP \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ARZERGRANDE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BRUGINE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CODEVIGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CORREZZOLA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI LEGNARO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PIOVE DI SACCO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI POLVERARA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PONTELONGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO \_\_\_\_\_

  

IL DIRETTORE GENERALE DELL'U.L.S.S. N. 15 \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BORGORICCO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CAMPO SAN MARTINO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CAMPODARSEGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CAMPODORO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CAMPOSAMPIERO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CARMIGNANO DI BRENTA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CITTADELLA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CURTAROLO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI FONTANIVA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI GALLIERA VENETA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI GAZZO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI GRANTORTO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI LOREGGIA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MASSANZAGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PIAZZOLA SUL BRENTA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PIOMBINO DESE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. GIORGIO IN BOSCO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. MARTINO DI LUPARI \_\_\_\_\_



IL SINDACO DI S. PIETRO IN GU' \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. GIUSTINA IN COLLE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TOMBOLO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TREBASELEGHE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VIGODARZERE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VIGONZA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VILLA DEL CONTE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VILLAFRANCA PADOVANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO \_\_\_\_\_

  

IL DIRETTORE GENERALE DELL'U.L.S.S. N. 16 \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ABANO TERME \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ALBIGNASEGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CADONEGHE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CASALSERUGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CERVARESE S. CROCE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI LIMENA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MESTRINO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MONTEGROTTO TERME \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI NOVENTA PADOVANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PADOVA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PONTE S. NICOLO' \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ROVOLON \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI RUBANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SACCOLONGO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SAONARA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SELVAZZANO DENTRO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TEOLO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TORREGLIA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VEGGIANO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'U.L.S.S. N. 17 \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI AGNA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ANGUILLARA VENETA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ARQUA' PETRARCA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ARRE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BAGNOLI DI SOPRA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BAONE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BARBONA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BATTAGLIA TERME \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI BOVOLenta \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CANDIANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CARCERI \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI DUE CARRARE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CARTURA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CASALE DI SCODOSIA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CASTELBALDO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CINTO EUGANEO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI CONSELVE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI ESTE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI GALZIGNANO TERME \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI GRANZE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI LOZZO ATESTINO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MASERA' DI PADOVA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MASI \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MEGLIADINO S. FIDENZIO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MEGLIADINO S. VITALE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MERLARA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MONSELICE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI MONTAGNANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI OSPEDALETTO EUGANEO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PERNUMIA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PIACENZA D'ADIGE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI PONSÒ \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI POZZONOVO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SALETTO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. PIETRO VIMINARIO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. ELENA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. URBANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI S. MARGHERITA D'ADIGE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SOLESINO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI STANGHELLA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TERRASSA PADOVANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI TRIBANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI URBANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VESCOVANA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VIGHIZZOLO D'ESTE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VILLA ESTENSE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI VO' \_\_\_\_\_

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**

Il presente Accordo di Programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e normative:

- *Legge n. 53 - 28/3/2003* - "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- *Dichiarazione di Madrid - Marzo 2002* "Non discriminazione più azione positiva uguale integrazione sociale"
- *Legge n. 328 - 8/11/2000* - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- *D.Lgs. n. 267 - 18/8/2000* - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (1/circ)."
- *Legge n. 62 - 10/3/2000* - "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
- *D.M. n. 332 - 27/8/1999* - "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".
- *L. n. 68 - 12/3/1999* - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili."
- *D.L. n. 112 - 31/3/1998* - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
- *L.R. n 5 - 5/2/1996* - " Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)."
- *C.M. n. 363 - 23 /12/1994* "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Modifiche e integrazioni alla C.M. 31/12/1991, n. 400. Termine domande ammissione esami maturità
- *L.R. n. 56 - 14/9/1994* "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
- *D.P.R. 24/2/1994* "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
- *C.R. n. 33 - 20/10/1993* "Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con disabilità."
- *L.R. n. 41 - 30/8/1993* "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione"

- *L. n.67 – 18/3/1993* "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 18.1.1993, n.9, recante disposizione urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale."
- *C.M. n. 339 – 16/11/1992* "Continuità educativa. Trasmissione del Decreto Ministeriale applicativo dell'art. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148."
- *Legge n. 104 - 5/02/1992* - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
- *D.M. n. 236 – 14/6/1989* "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- *L. n. 13 – 9/1/1989* "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
- *L.R. n. 22 – 20/7/1989* "Piano Sociale per il Triennio 1989 – 1991"
- *C.M. n. 1 – 4/1/1988* "Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap".
- *L.R. n. 55 - 15/12/1982* "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia d'assistenza sociale.
- *Legge n. 517 - 4/8/1977* - "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"
- *L. n. 118 – 30/3/1971* "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."